




*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio*
Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
Direzione Salvaguardia Ambientale

prot. DSA - 2006 - 00023009 del 27/01/2006

Pratica N. _____

Ref. Mittente: _____

Edipower S.p.A.
Viale Italia, 592
20099 Sesto San Giovanni (MI)

e p.c.

Ministero delle Attività Produttive
Direzione generale per l'Energia
e le Risorse Minerarie
Ufficio C2
Via Molise 2
00187 ROMA

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Dipartimento per i Beni Culturali e Paesaggistici
Direzione Generale per i Beni Architettonici
e Paesaggistici
Via di San Michele 22
00153 ROMA

Ministero della Salute
Direzione Generale della Prevenzione
Sanitaria
Via della Civiltà Romana, 7
00144 Roma

Regione Emilia Romagna
Assessorato Ambiente
Servizio Valutazione Impatto,
Promozione e Sostenibilità Ambientale.
Via dei Mille, 21
40122 BOLOGNA

Provincia di Piacenza
Area Ambiente
Via Garibaldi, 50
29100 PIACENZA

ARPA Emilia Romagna
Via Po, 5
40139 BOLOGNA

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 ROMA - Tel 0657223001 / fax 0657223040 - e-mail: dsa@minambiente.it

Ufficio Mittente: MATT-DSA-VIA-00
Funzionario responsabile: arch. Carmela Brianzoni
DSA-VIA-IE-01_2006-0009.DOC

IE + SEG + ST.

Comune di Piacenza
Piazza Cavalli, 2
29100 PIACENZA

Presidente della Commissione VIA
SEDE

OGGETTO: VERIFICA DI APPLICABILITÀ DELLA PROCEDURA DI VIA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 7 DEL DPCM 27.12.1988 IN RELAZIONE AD ALCUNE MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO DI TRASFORMAZIONE IN CICLO COMBINATO DELLE DUE ESISTENTI SEZIONI (SEZ. 3 E 4) DELLA CENTRALE DI PIACENZA. ISTANZA EDIPOWER S.P.A. N. 006616 DEL 07.10.2005. COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELLA VERIFICA

Premesso che:

- con nota DSA/2005/20466 del 11.08.2005 (allegato) lo scrivente Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha comunicato alla Società Edipower S.p.A. l'esito negativo del procedimento di verifica di esclusione dalla procedura di VIA condotto a seguito dell'istanza, presentata in data 8.11.2004, inerente alcune modifiche da apportare al progetto di trasformazione in ciclo combinato delle sezioni 3 e 4 della centrale di Piacenza - già in precedenza escluso dalla VIA con provvedimento n. 13546/VIA/A.0.13.B del 07.12.1999 del 07.12.1999 ed autorizzato con decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 009/2001 del 23.04.2001 - in sintesi consistenti:
 - nell'adozione di una configurazione impiantistica tale da consentire una maggiore flessibilità di impianto attraverso l'accoppiamento dei due nuovi turbogas ad una sola delle esistenti turbine a vapore;
 - nell'installazione di un nuovo sistema di post-combustione finalizzato all'integrazione dell'energia termica disponibile in ragione dell'esigenza manifestata dal comune di Piacenza di approntamento di un sistema di teleriscaldamento;
- l'esito negativo alla esclusione dalla VIA di cui al citato provvedimento del DSA/2005/20466 dell'11.08.2005 era principalmente dovuto al fatto che il bilancio delle conseguenze sull'ambiente dovute all'installazione di un sistema di post-combustione per 2000 h/a finalizzato alla realizzazione di un sistema di teleriscaldamento per le utenze cittadine, presentava incertezze sostanziali relativamente al quadro emissivo globale dell'area, all'efficienza energetica, e alla tempistica prevista per la realizzazione della rete di teleriscaldamento;
- con successiva nota n. 006616 del 07.10.2005 (protocollata al n. DSA/2005/0025759 del 17.10.2005) la Società Edipower S.p.A. ha trasmesso nuova documentazione relativa ad un approfondimento del progetto di teleriscaldamento da attuarsi attraverso l'energia prodotta dalla Centrale di

Piacenza ed ha chiesto che il sopraccitato parere di non esclusione dalla VIA fosse riconsiderato alla luce dei risultati di tale approfondimento relativo alla valutazione dei benefici ambientali associati alla realizzazione della rete di teleriscaldamento;

- detti approfondimenti relativi ai benefici ambientali associati alla realizzazione della rete di teleriscaldamento, così come risulta dalla documentazione del 07.10.2005, non comporta variazioni significative del progetto rispetto a quello oggetto della precedente verifica di esclusione dalla VIA;

- in sintesi, come risulta dalla nuova documentazione trasmessa con nota 07.10.2005, le modifiche proposte consistono:

- adozione di una configurazione impiantistica composta da due Turbogas, due Generatori di Vapore a Recupero (GVR), tre alternatori ed una Turbina a Vapore esistente, secondo un'architettura a 3 alberi invece che a 4 alberi;
- installazione di un nuovo sistema di post-combustione da impiegare per 2000 h/anno, finalizzato all'integrazione dall'energia termica messa disposizione dalla CTE per lo sviluppo della rete di teleriscaldamento per la città di Piacenza;
- limitazione dell'utilizzo della centrale in condizioni di puro recupero (senza post-combustione) per un massimo di 5800 h/anno al fine di non incrementare il consumo di gas naturale rispetto alle quantità autorizzate;

Visto l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986 n.349;

Visto il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n.377;

Visto il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377";

Visto il D.P.R. del 12 Aprile 1996, n.354 "Regolamento recante norme per il risanamento delle centrali termoelettriche";

Visto l'art. 4 della direttiva 85/337/CEE così come modificato ed integrato dalla direttiva 97/11/CE ed in particolare l'Allegato III alla detta direttiva concernente criteri per la procedura di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA;

Visto l'art. 20 della legge 09.01.1991, n. 9, che consente alle imprese la produzione di energia elettrica determinando in tal modo una liberalizzazione del mercato dell'energia;

Visto il decreto legislativo n. 79 del 16.03.1999 concernente "Attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";

Considerato il parere n. 749 espresso in data 22.12.2005, della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale a seguito dell'esame della nuova documentazione presentato dall'Edipower S.p.A con nota n. 006616 del 07.10.2005 (protocollata al n. DSA/2005/0025759 del 17.10.2005);



Valutato sulla base del detto parere n. 749 del 22.07.2005 che:

- l'adozione della configurazione impiantistica a 3 alberi, da raggiungersi attraverso l'accoppiamento dei due turbogas (dotati di turbine di nuova generazione rispetto a quelle indicate nel progetto autorizzato) ad una sola delle esistenti turbine a vapore, consente una maggiore flessibilità di gestione dell'impianto, un aumento del rendimento e una riduzione compresa tra il 6% e il 7% delle emissioni di inquinanti in atmosfera sia in termini di emissioni orarie che di flussi massici;
- il funzionamento del sistema di post-combustione comporta una riduzione del rendimento della centrale e un aumento delle emissioni orarie in atmosfera, rispetto a quanto sopra considerato, pari a meno dello 0,2%;
- per quanto riguarda le emissioni in atmosfera il funzionamento della centrale nella configurazione di progetto, ossia con il sistema di post-combustione per non più di 2000 h/anno e nella condizione di puro recupero per non più di 5800 h/anno, comporta complessivamente, rispetto alla configurazione in assetto di puro recupero per 8000 h/anno, una riduzione del rendimento della centrale, un modesto aumento delle concentrazioni orarie di NOx e CO, sempre al di sotto comunque dei limiti autorizzati, ulteriormente contenute per le condizioni di esercizio previste, tese a ridurre il numero di ore/anno di funzionamento;
- le caldaie che entreranno in esercizio nel caso in cui l'impianto sia fuori servizio avranno delle emissioni in atmosfera contenute e non significative considerato il carattere di temporaneità del loro utilizzo.
- le modifiche progettuali proposte, secondo le modalità di impiego della centrale indicate non comportano l'aumento del consumo annuale di gas naturale oltre la quantità autorizzata, pari a 1,2 miliardi di metri cubi /anno;
- per quanto riguarda la centrale l'incremento delle emissioni orarie in assetto di post-combustione è trascurabile (inferiore allo 0.2 %), mentre su scala annuale, il flusso di massa degli inquinanti è inferiore a quello previsto nel decreto autorizzativo della centrale;
- nella documentazione tecnica presentata:
 - sono quantificate le emissioni in atmosfera della Centrale Termoelettrica di Piacenza nell'assetto di progetto proposto, sia in configurazione di puro recupero (senza teleriscaldamento) sia in assetto di post-combustione (con teleriscaldamento);
 - è stata fatta una stima delle emissioni in atmosfera evitate in seguito alla dismissione degli impianti civili individuati nell'area urbana di Piacenza che saranno sostituiti dal servizio di teleriscaldamento;
 - sono stimate, mediante l'utilizzo di idoneo codice di calcolo, le ricadute al suolo di NOx, SO₂ e polveri evitate in seguito alla realizzazione della rete di teleriscaldamento;
- il progetto di teleriscaldamento sostituirà circa il 36% degli impianti di riscaldamento nelle due zone urbane individuate e prevede l'attuazione del piano di sviluppo della rete in due fasi successive per una potenza allacciata totale di 160 MWt;
- la progressiva sostituzione delle caldaie civili con la rete di teleriscaldamento consentirà di conseguire una complessiva diminuzione delle emissioni in atmosfera e che tale diminuzione, seppure ancora a carattere limitato per la Fase 1, potrà assumere una significativa valenza ambientale con il completamento della Fase II;

- per quanto riguarda la qualità dell'aria, dalle simulazioni effettuate emerge che con l'introduzione del teleriscaldamento si ottiene un sostanziale risparmio in termini di ricadute di NOx, SO₂ e PM10 nell'area urbana di Piacenza;
- la nuova configurazione non comporta alcuna modifica delle caratteristiche architettoniche della centrale approvata;
- la realizzazione della rete di teleriscaldamento è oggetto di apposite convenzioni stipulate fra Edipower S.p.A., il Comune di Piacenza e il Consorzio delle Società municipalizzate per l'energia ENIA SpA e che lo sviluppo di detta rete costituisce un elemento integrante per la riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera nell'area cittadina di Piacenza;

Preso atto infine che:

- la Società ENIA S.p.A. ha già iniziato i lavori per la realizzazione di parti strutturali relative allo sviluppo della rete di teleriscaldamento.
- che la documentazione trasmessa con la nota n. 006616 del 07.10.2005 conferma la sussistenza delle condizioni di miglioramento complessivo della situazione ambientale derivante dalla realizzazione delle modifiche previste

SI RITIENE

che sia possibile modificare in senso positivo il parere precedentemente espresso con nota DSA/2005/20466 del 11.08.2005 ovvero si ritiene che per le modifiche, di cui all'istanza della Società EDIPOWER S.p.A, proposte al progetto di trasformazione in ciclo combinato delle sezioni 3 e 4 della centrale di Piacenza - già autorizzato con decreto del Ministero per le Attività Produttive 009/2001 - non rivestano carattere di sostanzialità e non necessitino quindi dell'attivazione di una nuova procedura di compatibilità ambientale, fatta comunque salva l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- compatibilmente con il limite di potenza autorizzato, il sistema di post-combustione potrà essere attivato solo per la potenza necessaria a fornire il servizio per le utenze allacciate alla rete di teleriscaldamento; l'ARPA Emilia Romagna, in coordinamento con il Comune e la Provincia di Piacenza, dovranno verificare quanto sopra;
- la centrale in assetto di teleriscaldamento non potrà funzionare per più di 2000 h/a e comunque per non più di 7800 h/a indipendentemente dall'assetto di esercizio (puro recupero o teleriscaldamento), rispettando in ogni caso il limite di consumo massimo di gas naturale pari a 1,2 miliardi di metri cubi per anno;
- in deroga a quanto prescritto al punto precedente, nel caso in cui si rendesse necessario un utilizzo dell'impianto in assetto di teleriscaldamento per un periodo superiore a 2000 h/a, il proponente potrà ottemperare alla maggiore domanda di calore solo dopo averne data tempestiva comunicazione alla Provincia, fornendo alla stessa la documentazione necessaria a motivare la circostanza e le relative ricadute in termini di inquinamento atmosferico;
- entro il 31 dicembre 2010, se non altrimenti disposto in sede di rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale, il proponente dovrà adottare le nuove

tecnologie disponibili per ridurre le emissioni in atmosfera degli ossidi di azoto rispetto al limite attuale fissato in 50 mg/Nm³.

Il Direttore Generale
(Ing. Bruno Agricola)

Il Direttore della DIV. III
Dott. Raffaele Ventresca
Tel 0657225903
E Mail ventresca.raffaele@minambiente.it



Allegati:
provvedimento n. DSA/200/20466 del 11.08.05

Ad